

CAMERA DEI DEPUTATI

N.256

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato (256)

(articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

Trasmesso alla Presidenza il 24 settembre 2010

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
IL RIORDINO DEL FONDO DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO, A NORMA DELL'ARTICOLO 2 , COMMA 634, DELLA
LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
- VISTA la legge 12 novembre 1964, n. 1279 istitutiva del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121;
- VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in cui è, tra l'altro, previsto che per finalità di crescita, di contenimento della spesa pubblica, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati;
- VISTO l'articolo 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, tra l'altro, prevede la soppressione degli enti pubblici non economici per i quali alla scadenza del 31 marzo 2009 non siano stati adottati i relativi regolamenti di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- VISTO l'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, che differisce al 30 giugno 2009 la scadenza del termine fissato dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per l'adozione del presente regolamento;
- VISTO l'articolo 17, commi 2, 3 e 6, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante, tra l'altro, la proroga di termini, che rinvia al 31 ottobre 2009 la scadenza del termine fissato per l'adozione del presente regolamento;



- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il "Regolamento concernente l'Amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417 recante il "Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
- RITENUTO necessario procedere al riordino dell'assetto ordinamentale ed organizzativo del Fondo, mediante una armonizzazione della vigente disciplina all'attuale ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alle mutate esigenze di funzionalità del predetto ente;
- SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
- UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell' adunanza del
- ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
- SULLA PROPOSTA del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di governo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.

Natura del Fondo

1. Il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza assume la denominazione di Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato.



[Handwritten signature]

2. Il Fondo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma, è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

Art.2

Finalità

1. Il Fondo cura l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, il Fondo provvede:

- a) all'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato, deceduto, in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari ;
- b) all'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed agli orfani degli stessi;
- c) alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;
- d) alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;
- e) alla concessione al personale della Polizia di Stato in servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, ovvero per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene;
- f) all'anticipo, previe intese con l'INPDAP per la definizione delle quote di anticipo e delle modalità di recupero delle stesse, sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica a seguito di lesioni riportate in servizio, nonché ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica conseguente a lesioni per incidenti "in itinere", per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Art. 3

Ulteriori interventi

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 2, il Fondo assicura l'assistenza sociale del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante specifiche iniziative ed interventi aventi finalità ricreative o culturali; stipula, inoltre, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani, alle vacanze studio.
2. Il Fondo può disporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.

Art. 4

Organi

1. Sono organi del Fondo:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Collegio dei revisori.

Art. 5

Il Presidente

1. Il Presidente, nella persona del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ha la rappresentanza legale del Fondo e presiede il Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente, inoltre:
 - a) provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza del Consiglio stesso;
 - c) adotta le misure necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
 - d) vigila sull'andamento amministrativo e contabile del Fondo;
 - e) presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio con la situazione patrimoniale del Fondo;
 - f) nomina e revoca il Segretario delegato.



Art. 6

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico.
2. E' presieduto dal Capo della polizia Direttore Generale della pubblica sicurezza, ed è composto dal Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l'espletamento delle funzioni vicarie e da due membri, prescelti tra i prefetti o i dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nominati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Presidente.
3. Le funzioni referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e la verbalizzazione sono curate da un segretario, nominato dal Consiglio medesimo.
4. I componenti, ivi compresi il Presidente ed il segretario del Consiglio di amministrazione, svolgono l'incarico a titolo gratuito.

Art. 7

Il Segretario delegato

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 5, lett. a), c), d) ed e) del presente regolamento, il Presidente può avvalersi, previo conferimento di delega, di un Segretario, la cui nomina è comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
2. Il medesimo Segretario provvede, altresì, su specifica delega del Presidente, a:
 - a) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio;
 - b) curare la riscossione delle entrate, ordinare le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari;
 - c) adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti.
3. Il Segretario delegato svolge l'incarico a titolo gratuito e partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza potere di voto.

Art. 8

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sulla legittimità e sulla regolarità contabile della gestione del Fondo. E' costituito da due revisori effettivi e da uno supplente designati dal Ministero dell'interno, nonché da un revisore effettivo e da uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno trimestrale, alle verifiche di cassa.
3. I componenti del Collegio dei revisori svolgono l'incarico a titolo gratuito.

Art. 9

Statuto

1. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, l'organizzazione e il funzionamento del Fondo, ed il funzionamento degli organi sono definite con lo statuto.
2. Lo statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in attuazione delle disposizioni in quest'ultimo contenute. Lo Statuto è sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, che si esprime di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art.10

Gestione economico-finanziaria

1. Il Fondo conforma il proprio ordinamento amministrativo contabile alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recependole in un proprio regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Fondo orienta la propria attività nell'ambito delle risorse disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Le somme eccedenti il fabbisogno per l'attuazione delle finalità assistenziali proprie del Fondo possono essere utilizzate per il reperimento di alloggi da assegnare a personale della Polizia di Stato in condizioni di particolare stato di



necessità. Per il corretto utilizzo di tali somme trova applicazione l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 11

Patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà del Fondo;
 - b) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano a titolo oneroso o gratuito.

Art. 12

Entrate

1. Le entrate del Fondo sono costituite da :
 - a) rendite patrimoniali;
 - b) interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di credito;
 - c) proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili, in attuazione dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato;
 - d) le somme di cui all'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e all'art. 1-
quater del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

Art.13

Rapporti con le associazioni di volontariato

1. Per la realizzazione dei suoi scopi, il Fondo, qualora risulti indispensabile, può ricorrere al supporto di associazioni di volontariato senza fini di lucro iscritte nei registri previsti dalla legge. L'attività di supporto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Fondo.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla piena attuazione degli articoli 9 e 10 del presente decreto, continuano ad avere corso le norme dello statuto per la gestione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, nonché le attuali regole di funzionamento di gestione contabile ed economico-finanziaria.



2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 12 novembre 1964, n. 1279 sono abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

